Civile Sent. Sez. 3 Num. 6029 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
Data pubblicazione: 09/03/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 6383-2014 proposto da:

LAI DUILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato ENNIO LUPONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO PORRATI giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2017

97

contro

COMUNE BASSIGNANA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO

PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA DONDI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

PORCEDDU DAVIDE, LUMI GIORGIA, SOLE ANTONIO O ANTONINO, PAGELLA PIETRO PAOLO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 82/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto;

udito l'Avvocato ENNIO LUPONIO;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il **15 gennaio 2013**, la Corte d'appello di Torino ha accolto parzialmente l'appello proposto dal Comune di Bassignana nei confronti di Duilio Lai, Davide Porceddu, Giorgia Lumi, Antonio Sole, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria del **18 gennaio 2010**, e, per l'effetto, ha condannato gli appellati, in solido, a pagare al Comune appellante la somma di € 3.718,49, con rivalutazione monetaria dal 5 marzo 2002 e gli interessi legali da calcolare sulla somma via via rivalutata, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte d'appello ha reputato che gli appellati, in qualità di proprietari di un edificio sito in Bassignana, fossero responsabili dei danni -corrispondenti alla spesa per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ("materiale da costruzione a base di amianto")- sopportati dal Comune a seguito del distacco dall'edificio condominiale di numerose lastre di eternit che si erano riversate sulla pubblica strada.

2. Duilio Lai ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi.

Il Comune di Bassignana si è difeso con controricorso e memoria.

Gli altri intimati non si sono difesi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Col primo motivo si denuncia <<*violazione e falsa applicazione degli artt.2051, 2730, 2733 e 2735 codice civile, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nullità della sentenza per motivazione insufficiente in violazione dell'art. 132, comma secondo, cod.* proc. *civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 codice di procedura civile* >>.

Col secondo motivo si denuncia <<*violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 codice civile e dell'art. 115 cod. proc. civ., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, nullità della sentenza per motivazione insufficiente ed illogica in violazione dell'art. 132,*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comma 2, cod. proc. *civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 codice di procedura civile>>.*

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto con entrambi il ricorrente censura la valutazione del giudice circa l'esclusione del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., norma cui è stata ricondotta la fattispecie, senza che su questo vi sia contestazione.

In particolare, la Corte di merito ha escluso che il <<forte vento>> che provocò, in data 13 dicembre 2001, il distacco delle lastre di eternit dal tetto dello stabile di proprietà degli originari convenuti (tra cui l'odierno ricorrente, Duilio Lai) avesse le caratteristiche dell'evento eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad integrare il caso fortuito, come invece ritenuto dal Tribunale.

Il giudice d'appello ha accertato che il vento non avesse la velocità (e la conseguente forza) corrispondente a quella che si sprigiona in caso di eventi eccezionali (tifoni, uragani, tempeste di vento, come da esemplificazione fatta in sentenza); che, secondo quanto riferito dai diversi testimoni (qualificati, perché vigili del fuoco, tecnici e carabinieri in servizio) sentiti in primo grado (le cui deposizioni vengono riportate in sentenza, una per una), nel giorno del sinistro non fosse spirato un vento di particolare velocità; che la presenza di lastre di eternit sulla strada fosse dovuta all'inadeguata copertura dell'edificio.

4. I motivi sono inammissibili.

Oltre all'inammissibile prospettazione cumulativa di censure attinenti a violazioni di legge sostanziale e processuale ed a vizi di motivazione, senza che, nell'illustrazione, sia possibile distinguere le une dalle altre (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 9100/15 e Cass. n. 21611/13 e n. 19443/11), il ricorrente non evidenzia alcun collegamento tra le norme degli artt. 2051, 2730, 2733 e 2735 cod. civ. (primo motivo), nonché ancora dell'art. 2051 cod. civ. (secondo motivo), delle quali denuncia la violazione ai sensi del n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3 dell'art. 360 cod. proc. civ., e la fattispecie dedotta in giudizio, dato che non è stato in grado di indicare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che siano in contrasto con dette disposizioni. Per le censure di violazione di legge, quindi, i motivi, difettando totalmente di specificità, sono inammissibili, non essendo certo ragione di ammissibilità il riferimento a contrarie affermazioni in punto di fatto contenute nella sentenza di primo grado, a cui il ricorrente mostra di prestare adesione (cfr. Cass. n. 22499/06 ed altre conformi).

4.1.- In realtà, le doglianze del ricorrente attengono tutte all'attività di valutazione dei fatti e delle prove svolta dal giudice di secondo grado riguardo all'intensità del vento, che il ricorrente assume essere stato eccezionale ed imprevedibile, come sarebbe risultato:

- da atti processuali, delibere e ordinanze provenienti dal Comune di Bassignana, alcune delle quali, a suo dire, avrebbero valenza confessoria (primo motivo);
- dagli accertamenti e dalle testimonianze dei vigili del fuoco in servizio il giorno del fatto, nonché da altre deposizioni testimoniali (secondo motivo).

Aggiunge, infine, considerazioni sull'illogicità della motivazione sia in punto di caso fortuito che in punto di stato di manutenzione del tetto dell'edificio.

In proposito, non può che rilevarsi che la motivazione avrebbe potuto essere censurata soltanto ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. come sostituito con l'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134, applicabile, a norma dell'art. 54, comma terzo, del medesimo decreto, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il **15 gennaio 2013.**

Nel caso di specie, la motivazione non è mancante né apparente, né potrebbe rilevare un'eventuale insufficienza dell'esposizione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'iter logico giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione ovvero l'omesso esame di elementi di prova (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14). Tanto più che la Corte d'appello ha esaminato nel dettaglio proprio le prove documentali e testimoniali su cui torna ad insistere il ricorrente, sicché entrambi i motivi si risolvono nella richiesta di riesame dei medesimi documenti e delle medesime testimonianze.

5. Col terzo motivo si denuncia <<*violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e degli artt. 163, 342 e 345 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nullità della sentenza per motivazione insufficiente ed illogica in violazione dell'art. 132 comma 2 cod. civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 codice di procedura civile*>>, in riferimento alla decisione della Corte d'appello circa la prova dell'esistenza e della misura delle spese da sostenersi da parte del Comune per lo sgombero della strada dalle macerie.

Il motivo, oltre a presentare i medesimi profili di inammissibilità di cui si è detto trattando dei primi due, è infondato quanto alla denuncia di *error in procedendo* relativamente alle norme sull'ammissibilità delle prove in appello.

Infatti, il giudice di secondo grado ha ritenuto provato il danno - consistente nell'occupazione della strada comunale con le lastre di eternit cadute dall'edificio e nella spesa necessaria per la loro rimozione- non solo per il fatto, incontestato, di siffatta occupazione di suolo pubblico ma anche per la combinazione tra la determina n. 88 del 14 dicembre 2001 (citata nel verbale della Giunta che è stato allegato all'atto di citazione in primo grado) e la fattura n. 95 del 22 dicembre 2001 emessa dalla s.a.s. Boneco (pure prodotta in primo grado). Sulla scorta di questi documenti la Corte ha ritenuto <<*che sia stata fornita una prova sufficiente della corrispondenza del materiale rimosso dalla strada, e smaltito*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dall'impresa specializzata che ha emesso la fattura, con quello che si era staccato il 13.12.2001 dal tetto dell'edificio [...]>>.

Fatto salvo quanto si dirà esaminando il quarto motivo, è evidente che la prova del danno è stata ritenuta dal giudice prescindendo dal mandato di pagamento n. 156 del 5 marzo 2002, prodotto in secondo grado, ed idoneo soltanto a provare che, a seguito dell'intervento di cui alla citata fattura del 22 dicembre 2001 n. 95, la ditta s.a.s. Boneco venne effettivamente pagata dal Comune. La prova dell'esistenza del danno -corrispondente alla somma di € 3.718,49 indicata nella fattura per lo smaltimento del materiale- è stata quindi desunta da documenti prodotti in primo grado. Non sussiste la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.

5.1.- Ogni altra doglianza svolta nel terzo motivo attiene all'interpretazione che il giudice di merito ha dato al contenuto della fattura (che, secondo il ricorrente, non si riferirebbe ai lavori *de quibus*): la motivazione fornita dalla Corte di merito sulla riferibilità della fattura ai lavori di rimozione delle lastre di eternit cadute dall'edificio (risultante dalla pag. 9 della sentenza, a cui si fa rinvio) è coerente e logica, comunque non censurabile in questa sede.

In conclusione, il terzo motivo di ricorso va rigettato.

6. Col quarto motivo si denuncia <<*violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 163, 342 e 345 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 e 4 codice procedura civile*>>.

Il ricorrente lamenta che il mandato di pagamento n. 156 del 5 marzo 2002, come già esposto col terzo motivo, è stato prodotto tardivamente, in appello, e non con l'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, ma nel corso di questo. Deduce perciò l'erroneità della decisione del giudice di ammetterne la produzione, perché ritenuta indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6.1.- Quest'ultimo rilievo è fondato in diritto, sebbene il ricorrente, in concreto, appaia carente di interesse alla corrispondente impugnazione.

In effetti, come questa Corte ha affermato ripetutamente, <<*la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - già nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile "ratione temporis" -, purchè essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 342, primo comma e 347, primo comma, cod. proc. civ., tenuto conto dell'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (a meno che la formazione documentale da esibire non ne sia successiva) e avuto riguardo all'assenza di richiami, nella disciplina del grado di giudizio, alla disposizione dell'art. 184 cod. proc. civ. (sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore termine, dopo la costituzione delle parti, per la produzione di documenti)*>> (così, da ultimo, Cass. n. 12731/11, ma cfr. già Cass. S.U. n. 8203/05, citata in ricorso).

Tuttavia, nel caso di specie, come già detto trattando del terzo motivo, il documento non è affatto indispensabile per la prova dell'esistenza e dell'entità della spesa il cui rimborso è stato chiesto dal Comune a titolo di risarcimento dei danni. Né può sostenersi che, per il solo fatto che non fosse stato tempestivamente prodotto in giudizio il mandato di pagamento, il Comune non sarebbe stato obbligato a sostenere quella spesa: questa infatti corrisponde ad una prestazione di smaltimento di rifiuti che, come definitivamente accertato dal giudice, il Comune ha chiesto ed ottenuto dalla ditta specializzata proprio in riferimento all'evento dannoso per cui è giudizio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Piuttosto, l'indispensabilità è stata ritenuta dalla Corte onde far decorrere rivalutazione ed interessi dal 5 marzo 2002, data del mandato di pagamento, in ossequio ad altro principio pure affermato da questa Corte (secondo cui <<*In tema di valutazione e liquidazione del danno da fatto illecito, qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto medesimo, l'obbligazione risarcitoria del responsabile non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detto danneggiato nella sua originaria consistenza, e, pertanto, deve essere quantificata, pure in grado d'appello ed anche d'ufficio, adeguando l'ammontare degli indicati esborsi al mutato potere d'acquisto della moneta; tale adeguamento va effettuato non con riferimento alla data del fatto ma a quella dei singoli esborsi*>>, così Cass. n. 2335/01 e n. 12671/01).

Pertanto, una volta provato che il Comune avrebbe dovuto sopportare l'esborso di € 3.718,49, la conseguenza non avrebbe potuto essere quella sostenuta dal ricorrente, col quarto motivo, di escludere dalla condanna la rivalutazione e gli interessi. In base al principio di diritto appena richiamato, questi erano certamente dovuti, restando in discussione soltanto la data dell'effettivo pagamento, al fine di fissare da questa la decorrenza degli accessori.

Anche se non avesse ammesso la produzione tardiva, il giudice avrebbe dovuto comunque stabilire la decorrenza della rivalutazione e degli interessi dalla data dell'esborso, così come ha fatto, essendosi avvalso del mandato di pagamento soltanto per precisare in sentenza il giorno esatto.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del resistente, nell'importo complessivo di € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale